

## Oltre il bisogno di oggettività: spunti wittgensteiniani per ripensare l'istituzionalismo linguistico

**Marco Maurizi**

Sapienza Università di Roma  
marco.maurizi@uniroma1.it

**Abstract** Giovanni Nencioni's linguistic institutionalism, blending linguistic and juridical elements, stands out as one of the most distinctive experiences in Italian linguistic reflection of the last century. In contrast to the Crocian linguistic subjectivism, through the notion of «institution», Nencioni was able to reaffirm the objectivity of language as a reality with its own autonomy and normativity in relation to the actions of its users. However, limiting this paradigm to a mere claim of linguistic objectivity would be reductive, considering its profound theoretical implications regarding the individual reasons behind the organization of linguistic institution and its specific normativity. Therefore, in an unprecedented comparison with Ludwig Wittgenstein's philosophical-linguistic elaboration, particularly his *Philosophical Investigations* (1953), this work aims to provide an initial insight into 'rethinking' institutionalism and its principle of «institutionality», which is integral to the «legality and systematicity» of language. Drawing on the insights offered by Wittgenstein's concept of «regularity», which arises from the spontaneous «praxeological convergence» of individuals and their «symbolic realizations», this analysis aims to demonstrate that, beyond its pursuit of objectivity, institutionalism primarily represents the will to understand the reasons and modes of the concrete organization of linguistic institution and its normativity, which ultimately serve as the foundation and guarantee of speakers' signification.

**Keywords:** Linguistic Institutionalism, Linguistic Normativity, Praxiological Convergence, Giovanni Nencioni, Ludwig Wittgenstein

Received 27 03 2024; accepted 24 06 2024.

### 1. Le radici storiche dell'istituzionalismo linguistico e la formulazione del principio di «istituzionalità»

Prendendo posizione contro Benedetto Croce, [...] puntando sulla lingua come realtà superindividuale, collettiva, mi orientai verso una soluzione sociologica, [...] [nell]'esigenza di una concezione della lingua come 'legalità' o normalità superindividuale, come un sistema di valori che, latente negli individui della comunità sociale come sistema linguistico individuale, si attualizzasse nel singolo atto linguistico, ma, in quanto sistema di invarianti, cioè struttura, fosse oggetto di un conoscere scientifico (Nencioni 1975: 53-54).

Con queste parole, in occasione del settimo *Convegno internazionale di studi della Società linguistica italiana* (1973), Giovanni Nencioni (1911-2008) era tornato a discutere dei motivi che avevano ispirato l'elaborazione del suo *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio* (1946): un testo fondamentale per chi voglia occuparsi della riflessione linguistica italiana del secolo scorso, in quanto segna la nascita di quel paradigma di studio che oggi ricordiamo col nome di istituzionalismo linguistico (cfr. Stancati 2017: 63-69; Gensini 2020: 248-252; Maurizi 2020: 115-124; 2023; Costa 2023). Un'esperienza originale nell'ambito del pensiero linguistico nostrano, la quale, a partire «dalla percezione delle diverse e contrapposte esigenze espresse dal primo Croce e dal Saussure noto attraverso il *Cours*» (De Mauro 1965: 185), ha la sua cifra caratteristica nell'aver cercato un raccordo fra queste esigenze in un ambito pienamente extra-linguistico. Nell'aver guardato, cioè, agli strumenti della scienza giuridica<sup>1</sup>: in particolare, al cosiddetto «parallelo tra la lingua e il diritto» (cfr. Nencioni 1946: 155-170; Devoto 1951: 28-29; Piovani 1962: 7-14; Simonelli 2012; Stancati 2017: 61-63; Maurizi 2023: 193-195), intese «come due istituzioni umane» (Nencioni 1975: 53).

Sulla base di un'avvertita «comunanza strutturale» risiedente «nella natura stessa del giuridico e della manifestazione verbale» (Simonelli 2012: 49), infatti, il linguista aveva rilevato che, così come il diritto «si presenta come un corpo di regole, cioè di volontà, di comandi, avente una propria realtà ed una propria autonomia nei confronti delle volontà e delle coscienze dei singoli» (cfr. Lopez De Oñate 1955: 146-147), allo stesso modo la lingua si presenta come una «rete di rapporti, di leggi, di valori, di funzioni» – e cioè di «mezzi espressivi e comunicativi, di semantemi, di fonemi, di forme» – costituenti tanto un «corpo ideale avente una sua autonomia e normatività nei confronti dei singoli», quanto un insieme di «elementi potenziali rivolti all'attuazione» contenuti «nel cerchio linguistico del soggetto» (Nencioni 1946: 169, 184). In questo senso, mediante il preciso mezzo «dialettico ed euristico» del parallelo fra lingua e diritto (cfr. Nencioni 1963: 348), da un lato Nencioni era giunto ad affermare che la lingua potesse considerarsi anzitutto come «una realtà intersoggettiva e superindividuale avente i caratteri propri dell'istituzione», avente cioè carattere propriamente «istituzionale». Questo perché, nella sua oggettività sociale di istituzione umana, essa sarebbe fondata sui principi di «sistematicità» e di «legalità», i quali farebbero tutt'uno con questa stessa «istituzionalità» – in termini nencioniani, dire «legalità e sistematicità» equivale sempre a dire «istituzionalità della lingua» (cfr. Nencioni 1946: 155-170, 188). Dall'altro, però, aveva anche riconosciuto che questo carattere specifico avesse delle conseguenze determinanti per l'azione del soggetto parlante: come scrive il linguista, la stessa «opera di plasmazione» del singolo verrebbe sempre a presupporre la «sistematicità» del sistema linguistico «in quanto complesso di valori superindividuali» (*ivi*: 184); e verrebbe a presupporre, di conseguenza, la sua stessa «legalità», che sola può donare all'azione individuale una «propria coerenza interiore» (*ivi*: 183). Un punto in virtù del quale si potrebbe affermare che, in ottica istituzionalista, il principio di «legalità e sistematicità» linguistica, e cioè di «istituzionalità», in quanto presupposto della creazione individuale possa considerarsi parimenti come il fondamento stesso del significare dei parlanti (cfr.

---

<sup>1</sup> Prim'ancora che linguista, Nencioni era stato un giurista: «discepolo infedele» di Piero Calamandrei, così come si sarebbe definito, nel 1933 si era laureato con una tesi sul diritto processuale, per poi abbandonare la carriera giuridica per ragioni economiche (cfr. Nencioni 1990: 73-74; Grossi 2008: 542-543). Ciononostante, pur nel progressivo riavvicinamento alla sua «antica dimestichezza liceale coi testi classici e con la linguistica» (Nencioni 1990: 74), egli non avrebbe mai relegato quella prima formazione «nella soffitta degli errori giovanili» (Grossi 2008: 543), riuscendo invece a valorizzare quel «patrimonio di intuizioni e nozioni che gli sarebbe stato prezioso per indirizzare le stesse venture ricerche linguistiche», con particolare riguardo alla nozione di «istituzione», che ai suoi occhi appariva evidentemente come «l'arma appropriata per [una] ferma battaglia antiindividualistica» (Grossi 2010: 910, 914).

De Mauro 1965: 185-186; Maurizi 2023: 192-200). Esso sarebbe insomma il vero «denominatore comune» che «salda e accomuna» (Nencioni 1946: 181) l'azione linguistica del singolo con quella del resto della comunità, garantendo la sostanziale «unità del mezzo linguistico» (*ivi*: 183) sulla quale si fonda poi la comunicazione fra i parlanti. Il che, a mio avviso, si fa ancor più evidente se si considerano le parole del secondo degli istituzionalisti, Giacomo Devoto (1897-1974), per il quale la lingua sarebbe «paragonabile a un istituto giuridico», ma più precisamente nel senso che essa andrebbe a «ordinare disporre classificare impulsi espressivi che provengono dallo spirito teoretico» inquadrandoli poi «a fini pratici [...] nelle “leggi” della collettività» (Devoto 1951: 28):

Come gli atti dell'uomo, non inquadrati in una società costituita, non sono suscettibili di classificazione e quindi di comprensione senza lo «strumento» delle leggi e delle consuetudini, così gli impulsi espressivi, senza inserirsi come «atti» in quell'istituto-strumento che è la lingua, rimangono incomprensibili e sterili (*ivi*: 29).

Già a partire da quest'insieme di elementi, dunque, è chiaro che il principio di «legalità» o «normatività linguistica» (cfr. Nencioni 1946: 184, 188) – facente tutt'uno con quello di «istituzionalità», attenendoci all'equivalenza nencioniana – gioca un ruolo di primo piano nell'ambito della visione istituzionalista della lingua. Anzi, volendo restare nella cornice della polemica anticrociana che aveva visto la nascita di questa concezione (cfr. Devoto 1950: 363-364, 369-380; Nencioni 1952: 251; De Mauro 1955: 307, 310; Terracini 1968: 389-390; Nencioni 1985: 203), è indubbio che questo elemento teorico dovesse rappresentare il perfetto antidoto al soggettivismo linguistico propugnato dal filosofo, che aveva relegato la cosiddetta «lingua dei linguisti»<sup>2</sup> (cfr. Croce 1941: 173-174; Nencioni 1946: 29-41; De Mauro 1965: 179) alla stregua di un mero «pseudoconcetto», fra le «astrazioni foggiate da noi» che distruggono «la sola realtà linguistica, ch'è la proposizione» (Croce 1902: 165; cfr. De Mauro 1965: 105, 176). Nell'affermazione del suo statuto di istituzione umana, al pari di quella giuridica, la lingua veniva infatti a riguadagnare la sua costitutiva oggettività sociale, quale realtà avente una propria autonomia e quindi idonea a costituire l'oggetto specifico della ricerca della scienza linguistica (cfr. Nencioni 1946: 77, 183; 1963: 348; 1975: 53).

Ciò detto, però, di fronte a questo primo e indiscutibile valore storico e teorico-polemico del paradigma istituzionale, sorge un primo ed inevitabile quesito: in accordo con quanto già rilevato da Pietro Piovani (1922-1980) nel suo *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto* (1962), sarebbe forse giusto fermarsi ad affermare che questo riconoscimento del carattere «istituzionale» e dunque normativo della realtà linguistica rappresenta semplicemente un «atto di omaggio ad una riconquistata e riconosciuta oggettività della lingua», compromessa dalle idee «del soggettivismo crociano»? E ancora: sarebbe giusto affermare che era stato «solamente un bisogno di recupero di oggettività quello che» aveva spinto i linguisti verso la formulazione di una «legalità» linguistica così intesa, cioè verso una visione «istituzionale» della lingua (cfr.

---

<sup>2</sup> Come scrive Croce, distinguendo la «lingua dei linguisti» rispetto alla sua concezione della realtà linguistica: «quello che si chiama lingua fuori dalla produzione, della contemplazione e del giudizio di espressività, la lingua dei linguisti, lingua non può essere perché la lingua non è se non nella sfera ora detta, e neppure può essere la materia *qua talis* della lingua, perché la materia è materia solo in relazione alla forma che l'ha fatta sua e disciolta in sé, o, come si dice in filosofia, è un momento ideale. Dev'essere dunque tutt'altra cosa, rientrando nella vita morale dell'uomo, tra le sue appetizioni, i suoi desideri, le sue volizioni e azioni, le sue abitudini, i voli della sua immaginazione, le mode del suo comportamento (e tra esse anche la moda, di attribuire uno o altro significato ai suoni articolati o di pronunciarli in un modo o in un altro), in tutto ciò che diventa bensì materia rispetto alla sintesi della parola o della poesia, ma che per sé non è materia ma un fare pratico» (Croce 1941: 174).

Piovani 1962: 27)? A mio avviso, una riduzione simile non è possibile; o almeno, lo è solo fintanto che si considera l'istituzionalismo nelle sue sole rivendicazioni anticrociane. Cosa accade, tuttavia, se si decide di uscire da questa cornice e guardare a questo paradigma valutandolo *per sé stesso*?

## **2. Le ragioni di un 'ripensare': l'istituzionalismo oltre il bisogno di «oggettività della lingua»**

È proprio da questi interrogativi d'ispirazione piovaniana che prende forma il 'ripensare' che dà il titolo a questo lavoro. Un 'ripensare' che, di fatto, non significa prendere l'esperienza dell'istituzionalismo e cercare di correggerla nelle sue eventuali mancanze; né tantomeno cercare di «svolgere analisi comparative o ingegnosi confronti» (Irti 2020: 81) sulla base del parallelo fra lingua e diritto, che per un gusto esasperato dell'analogia rischierebbero più che altro di comprometterne la validità (cfr. Piovani 1962: 21-22; Timpanaro 1963: 7). Piuttosto, in questa sede ci si propone di tornare a discutere di questo paradigma, tentando di astrarlo dalla cornice anticrociana e ricercandone le profonde implicazioni teorico-linguistiche. Questo 'ripensare', insomma, non è che un tentativo di comprendere *se* – ed eventualmente, *perché* – si possa ancora parlare di istituzionalismo linguistico come paradigma di studio, cercando di individuare i possibili spunti che esso potrebbe ancora offrire a chi voglia riflettere sulle dinamiche proprie della vita di una lingua. Un fine per il quale, a mio avviso, è non solo possibile ma auspicabile indagarne i capisaldi teorici nel confronto con esperienze diverse, le quali abbiano però avuto a che fare con problematiche simili e possano conseguentemente fornire suggerimenti utili a considerare la questione sotto una diversa luce.

Sicché, volendo qui soffermarmi sul tema della «legalità»/«normatività» linguistica, che si è visto essere al centro dell'elaborazione degli istituzionalisti, a mio avviso è interessante prendere parallelamente in esame alcuni degli elementi presenti nell'elaborazione di Ludwig Wittgenstein, con particolare riguardo alle sue *Ricerche filosofiche* (1953). Sebbene caratterizzata da motivi e finalità ben diversi, infatti, la riflessione del filosofo a proposito della «regolarità» linguistica può offrire alcuni strumenti teorici utili per ridiscutere la prospettiva istituzionalista e la sua «normatività», così da osservarla senza più avere indosso quel «paio di occhiali» che, per utilizzare una metafora wittgensteiniana, non ci verrebbe «mai in mente di toglier[e]» (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 103) rimanendo entro la sola cornice anticrociana.

## **3. L'espressione linguistica come declinazione del «seguire una regola»: il problema della «regolarità» in Wittgenstein**

Come giustamente evidenziato da Tullio De Mauro, nel suo tentativo di discendere sul «terreno scabro» della comunicazione (cfr. *ivi*: § 107) Wittgenstein aveva chiaramente riconosciuto come il «comportamento semantico» dell'individuo avesse un carattere primariamente «regolato e ordinato per sua intrinseca necessità» (De Mauro 1965: 205). Non per altro, così come leggiamo nelle *Ricerche*, «ciò che noi chiamiamo “linguaggio”» sarebbe una realtà caratterizzata da una propria e costitutiva «regolarità», senza la quale il «linguaggio» non sarebbe tale e la stessa «parola non [avrebbe] più nessun significato» (Wittgenstein 1953, trad. it.: §§ 207, 556). Ciò detto, però, per comprendere le implicazioni della «regolarità» wittgensteiniana è opportuno concentrarsi sul modo in cui il filosofo viene elaborando la questione nelle pagine della sua opera, dove essa è inserita nella più ampia discussione sul processo del «seguire una regola», del quale l'espressione linguistica costituisce evidentemente una declinazione particolare (cfr. Voltolini 1998: 74, 99).

Un processo che, anzitutto, andrebbe considerato nel suo essere necessariamente collocato entro una dimensione intersoggettiva, nella quale i singoli individui vengono

ad esercitare la «prassi del linguaggio» (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 51). «Ciò che noi chiamiamo “seguire una regola”», scrive Wittgenstein, «è forse qualcosa che potrebbe esser fatto da un solo uomo, una sola volta nella sua vita?» (*ivi*: § 199). In quanto «pratica intrinsecamente collettiva» (Messori 1997: 177-178; cfr. Wright 1981: 103-106; Kripke 1982, trad. it.: 75-81), infatti, l'«attività di seguire regole, e quindi della stessa significazione» avrebbe la sua condizione di validità nel suo legame diretto con una «determinata società» (De Mauro 1965: 206), senza la quale essa non potrebbe neanche considerarsi tale. Proseguendo nel solco dell'interpretazione demauriana, il rapporto fra linguaggio come fenomeno regolato e la società sarebbe dunque il medesimo che si configura nell'esempio del «meccanismo» proposto dal filosofo: se parlare di una «leva» o di un «freno» ha senso solo se è «dato tutto il resto del meccanismo», allo stesso modo le occorrenze del nostro «linguaggio» hanno senso compiuto e possono «funzionare» solo «in connessione» col quadro sociale in cui sono inserite (cfr. Wittgenstein 1953, trad. it.: § 6; De Mauro 1965: 207). Posto questo primo punto, tuttavia, come accade che all'interno del quadro sociale del significare viene a stabilirsi una «regolarità» che sia valida per tutti i soggetti che lo compongono ed esercitano la «prassi del linguaggio»? In che modo si arriva allo stabilirsi di una «applicazione paradigmatica» di una regola che sia valida per ognuno degli individui che compongono una società (cfr. Voltolini 1998: 75, 101-102, 113)? La chiave di volta starebbe nel carattere prassiologico del «seguire una regola», e quindi della stessa azione linguistica dei parlanti. Per Wittgenstein «‘seguire una regola’ è una prassi» (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 202): «è una azione pubblica» (Mazzeo 2016: 30; cfr. Virno 2005: 20-23), collocata appunto entro un preciso quadro sociale<sup>3</sup>; ma è anche «un'azione ripetuta e ripetibile nel tempo» (*ibidem*), sicché le stesse regole non sono che «*abitudini* (usi, istituzioni)»<sup>4</sup>. Per questa ragione «non è possibile che un solo uomo abbia seguito una regola una sola volta» (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 199): per essere tale, una «regola» ha bisogno di essere applicata «ripetutamente» in una data circostanza; ha bisogno di «essere attorniata da una pluralità di applicazioni ulteriori» (Voltolini 1998: 93-94), nell'incontro delle quali verrebbero continuamente a stabilirsi e ristabilirsi quelle «applicazioni paradigmatiche» che sono sostenute dalla concreta applicazione della regola stessa. Questo, in una dinamica per la quale, senza che sia necessario un qualche «compromesso a tavolino», i soggetti di una determinata società «convergono» spontaneamente «nel compiere una certa applicazione della regola e non altre come l'applicazione corretta» (*ivi*: 112):

«Così, dunque, tu dici che è la concordanza fra gli uomini a decidere cosa è vero e cosa è falso!» – Vero e falso è ciò che gli uomini *dicono*; e nel linguaggio gli uomini concordano. E questa non è una concordanza delle opinioni, ma della forma di vita (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 241).

<sup>3</sup> Per questo, come scrive Wittgenstein, «non si può seguire una regola *privatim*: altrimenti credere di seguire la regola sarebbe la stessa cosa che seguire la regola» (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 202). Come ben sintetizzato da Saul Kripke, infatti, «nel caso di una persona considerata isolatamente, la nozione di regola come guida per chi la adotti non può avere *nessun* contenuto sostanziale. [...] Finché lo vediamo seguire una regola “privatamente”, in modo che prestiamo attenzione soltanto alle *sue* condizioni di giustificazione, tutto ciò che possiamo dire è che costui è autorizzato a seguire la regola come gli pare» (Kripke 1982, trad. it.: 74; cfr. Messori 1997: 179-183; Voltolini 1998: 103-107; Biletzki, Matar 2023).

<sup>4</sup> Come nota Marco Mazzeo, in questo caso «è lecito supporre che [...] Wittgenstein non indichi una mera consuetudine. Si sta parlando di ciò che potremmo chiamare “una abitudine istituzionale”. Si tratta non di semplice consuetudine, quanto piuttosto di una abitudine legata alla presenza di insegnamenti, cioè della struttura pubblica tipica dell'istituzione». Per questo, conclude, la regola è «deposito di usi praticati ma anche appresi, esercitati, insegnati» (Mazzeo 2016: 31). Sul rapporto fra regola e norma sarà opportuno tornare più avanti, così da far emergere le differenze fra la prospettiva di Wittgenstein e quella di Nencioni.

Ciò che a noi si presenta come una «regolarità» intersoggettivamente valida, dunque, sarebbe fondata su questa «concordanza» fra gli esseri umani, la quale fa tutt'uno con la loro «forma di vita»<sup>5</sup> (*ivi*: §§ 19, 23). Con le parole di Alberto Voltolini, essa sarebbe il risultato di una sostanziale «convergenza *prassiologica*» fra gli individui: «accordo *fattuale* [...] sul modo paradigmatico di applicare regole in date circostanze», nel caso del «seguire una regola» in generale; «coincidenza nelle realizzazioni simboliche spontaneamente prodotte», nel caso della «prassi del linguaggio» in particolare (cfr. Voltolini 1998: 112, 114). È proprio su quest'ultimo aspetto, perciò, che conviene soffermarsi a questo punto. A mio avviso, infatti, in quanto ci appare come l'elemento alla base della «regolarità» wittgensteiniana, questa «convergenza *prassiologica*» si mostra come uno strumento teorico d'indubbia utilità per tornare a riflettere sui caratteri della «legalità»/«normatività» dell'istituzionalismo, con particolare riguardo ai suoi presupposti individuali. Poiché, come cercherò di mostrare, se anche «istituzionalità» significa affermazione di oggettività linguistica di fronte alla «radicale critica negatrice» (Fiorelli 1957: 264) di Croce, ciò non toglie che anche nella riflessione di Nencioni si possano scorgere le medesime dinamiche sin qui evidenziate a proposito della «regolarità» wittgensteiniana, riguardanti appunto l'azione dei singoli che esercitano la «prassi del linguaggio» in un determinato quadro sociale.

#### 4. «Convergenza *prassiologica*» e «convergenza delle volontà»: per un'oggettività più «soggettiva»

Tornando dunque alla teoria linguistica di Nencioni, si è detto che l'istituzione linguistica rappresenterebbe una realtà avente una propria «autonomia e normatività nei confronti dei singoli», i quali vi troverebbero un insieme di «elementi potenziali rivolti all'attuazione», cioè sempre disponibili «a piegarsi alle esigenze spirituali di un determinato soggetto» (Nencioni 1946: 184). Per questo, come scrive il linguista, essa sarebbe una «realtà che è, quasi in sfida al principio di contraddizione, individuale e superindividuale, cioè particolare e generale, a un tempo» (*ivi*: 170). Ciò detto, però, riformulando il quesito già posto nel caso della «regolarità» di Wittgenstein: come accade che viene a costituirsi questa realtà che fa da «denominatore comune» all'azione linguistica dei parlanti? E soprattutto, in che modo viene a stabilirsi la sua specifica «legalità»? È qui che le *Ricerche* possono fornire uno spunto prezioso per riflettere su un aspetto della prospettiva istituzionalista che, a ben vedere, la maggioranza degli interpreti ha generalmente lasciato in secondo piano (cfr. Stancati 2017: 66-67; Gensini 2020: 248-252; Maurizi 2020: 115-124; 2023: 192-196), concentrandosi piuttosto sul bisogno di oggettività linguistica motivato dalla negazione crociana. Questo perché, alla luce della «convergenza *prassiologica*» wittgensteiniana, rileggendo alcune delle pagine cruciali di *Idealismo e realismo* sembrerebbe emergere una funzione di primissimo piano

---

<sup>5</sup> Nella prospettiva di Wittgenstein, il legame fra «linguaggio e forme di vita è così profondo e indissolubile» (Andronico 1997: 248) che «immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita» (Wittgenstein 1953, trad. it.: § 19). Per questo motivo, la «forma di vita» sembrerebbe indicare proprio la ragione ultima della «concordanza» fra gli individui: un fatto che, lungi dall'essere legato alla «sfera delle decisioni e delle opinioni umane», piuttosto «le precede, collocandosi a un livello più primitivo e fondamentale» (Andronico 1997: 252) che accomuna tutti gli esseri umani in quanto tali. Si tratta, ad ogni modo, di una nozione complessa e sostanzialmente ambigua, che nel tempo «has given rise to interpretative quandaries and subsequent contradictory readings»: a seconda del contesto in cui viene utilizzata nelle *Ricerche*, essa «can be understood as constantly changing and contingent, dependent on culture, context, history, etc.; or as a background common to humankind, “shared human behavior” which is “the system of reference by means of which we interpret an unknown language” (PI 206); or as a notion which can be read differently in different cases – sometimes as relativistic, in other cases as expressing a more universalistic approach» (Biletzki, Matar 2023; cfr. Kripke 1982, trad. it.: 81; McGinn 1984: 86; Andronico 1997: 248-254; Voltolini 1998: 112-116).

riservata al soggetto parlante, come parte attiva nei processi riguardanti la realtà linguistica e il suo stesso ordinarsi (cfr. Costa 2023: 74-75).

Come scrive il linguista, osservando l'«azione e quindi la creazione che l'individuo compie (ed è sempre l'individuo che agisce e crea)», in essa sarebbe sempre possibile rilevare «due aspetti e due effetti diversi, variamente prevalenti: quello sociale e quello individuale»:

Il primo la mostra immensa nel concerto delle azioni degli altri uomini, e perciò vincolata e limitata, intesa, anzi, ad un'opera comune su cui modera più o meno volontariamente il proprio contributo; il secondo la presenta invece aderente alla ineffabile singolarità dell'individuo, e quindi, libera ed identica solo la sé stessa (Nencioni 1946: 156).

Di conseguenza, poiché «intesa [...] ad un'opera comune», per Nencioni la stessa azione dei singoli sarebbe costantemente volta a costituire quella «legalità»/«normatività» intersoggettiva che si fa poi garanzia dell'«unità del mezzo linguistico» e della comunicazione fra i parlanti (*ivi*: 183; cfr. Maurizi 2023: 194-195). Più nel dettaglio, quest'ultima coinciderebbe con il risultato del «concerto» dei «singoli atti linguistici» che, nel loro insieme, «hanno cooperato» e continuamente cooperano alla «costituzione» dell'istituzione linguistica, quale realtà intersoggettiva e superindividuale avente una sua autonoma «legalità e sistematicità» (Nencioni 1946: 183, 188). In questo senso, prim'ancora che essere una «rete di rapporti, di leggi, di valori, di funzioni» intersoggettivamente validi, l'istituzione nencioniana sarebbe anzitutto il frutto di una «profonda convergenza delle volontà, dei sentimenti, degli impulsi dei singoli» (*ivi*: 156) individui. Anzi, in questo spontaneo convergere che, *mutatis mutandis*, è sovrapponibile alla «convergenza prassiologica» wittgensteiniana (cfr. Wittgenstein 1953, trad. it.: § 241; Voltolini 1998: 112-114), gli individui rappresenterebbero istanze «abnegantisi» nella creazione della stessa realtà «istituzionale», cioè tese alla formazione di «un'opera superindividuale» che le «proietta al di fuori della propria labilità e [le] munisce di fisionomia e legalità propria» (Nencioni 1946: 156).

È proprio alla luce di questi passaggi che, a mio avviso, la teoria nencioniana inizia ad emergere in tutta la sua portata, che andrebbe ben oltre la sua primaria affermazione di «oggettività della lingua». La sua «legalità»/«normatività», facente tutt'uno con il principio di «istituzionalità», verrebbe infatti a coincidere tanto con il presupposto, quanto e soprattutto con il risultato dell'azione linguistica individuale. Anzi, al pari della «regolarità» wittgensteiniana, essa non sarebbe il frutto di un «compromesso a tavolino», bensì il prodotto involontario di una «profonda convergenza delle volontà» dei singoli, che vengono spontaneamente a coordinarsi nel quadro di una determinata intersoggettività linguistica. Per utilizzare le parole di Piovani, essa sarebbe un «voluto involontario»: un ordinamento che, piuttosto che essere 'già ordinato' e predisposto per essere 'utilizzato' dai parlanti, all'opposto è continuamente «ordinantesi» (Piovani 1962: 29) nel concreto della «prassi del linguaggio». Un fatto che conduce inevitabilmente ad una diversa considerazione dell'istituzionalismo come paradigma di studio: in quest'ottica, lungi dall'esser ridotto alla sola affermazione di oggettività dell'«ordinamento» linguistico, esso sarebbe invece espressione di una precisa volontà di comprendere perché questo «ordinamento sia», o meglio «come e perché l'ordinamento si ordini» (*ivi*: 41). Volontà che, in definitiva, se anche trova il suo fine nel riconoscimento di un'indiscutibile oggettività linguistica, la riconosce però come un'oggettività particolare, «a suo modo più "soggettiva"», nel senso che essa non sarebbe mai separata dall'attività dei singoli, in quanto l'istituirsi della sua «legalità» riposa proprio sull'«operare umano degli individui raggruppantisi in società» (*ivi*: 29).

## 5. «Regolarità» e «legalità»/«normatività», «regola» e «norma»: differenze e problemi di un parallelo

A questo punto, chiarite le ragioni per le quali gli strumenti teorici offerti dalla riflessione di Wittgenstein possono illuminare alcuni aspetti della teoria linguistica di Nencioni, restano da discutere quegli elementi in cui emergono le maggiori differenze fra i rispettivi approcci di studio al problema del significare dei parlanti, inteso come fenomeno intrinsecamente regolato (cfr. De Mauro 1965: 205). Perciò, anche per scongiurare l'impressione di una pacifica convergenza fra «regolarità» wittgensteiniana e «legalità»/«normatività» nencioniana, conviene tornare proprio allo statuto delle regole di Wittgenstein, le quali sono tutt'altro che sovrapponibili alla «rete di rapporti, di leggi, di valori, di funzioni» dell'istituzione di Nencioni, quale «corpo ideale» avente «autonomia e normatività nei confronti dei singoli» (Nencioni 1946: 184) e della loro azione linguistica. Questo perché, sebbene gli esempi riportati nelle *Ricerche* possano «indurre a credere che le regole siano in primo luogo norme, cioè strutture prescrittive» operanti dall'esterno sull'azione linguistica dei parlanti, esse rappresentano in realtà elementi interni alla stessa «prassi del linguaggio». Come giustamente precisa Mazzeo, le regole non sono «forme normative attenuate, cioè strutture che modellano l'uso senza ricorrere a sanzioni» (Mazzeo 2016: 31), ma «parte costitutiva dell'uso» (*ivi*: 30) del linguaggio. Più precisamente, ne costituiscono il «limite»:

non nel senso normativo dell'espressione («da legge limita il furto») ma alla lettera: *la regola è confine temporale e percettivo dell'uso*. Gli usi si susseguono, tendono a seguire una dinamica espansiva. Questo susseguirsi espansivo assume nella regola il contorno di un deposito storico e ontogenetico (*ivi*: 32).

In questo senso, la regola non funge da «giudice esterno» o «norma sanzionatoria» dell'uso del linguaggio, ma è semplicemente il suo «contorno» (*ivi*: 33): essa coincide con «il profilo di quella macchia espansiva che è l'uso»<sup>6</sup> (*ivi*: 19) e rappresenta il «punto d'attrito alla sua successiva espansione o cambiamento» (*ivi*: 33), come si dà nel vivo dell'azione linguistica dei parlanti. Questa serie di precisazioni ci pone dunque di fronte ad un'evidente differenza teorica fra «regolarità» wittgensteiniana e «legalità»/«normatività» istituzionale. Se è vero, infatti, che per Nencioni il parlare come «attività coordinantesi con gli atti linguistici altrui» sta alla base del «ritmo circolare» col quale «si elabora e disimplica [...] l'istituzione "lingua"», d'altro canto è chiaro che, collettivamente intesa, l'istituzione si presenta invece come «valutazione e regola del parlare concreto» (Nencioni 1946: 165), dando l'impressione di assumere una funzione prescrittiva che è ben lontana dallo statuto delle regole del filosofo.

Questo discorso, tuttavia, riguarda l'istituzione linguistica considerata *a parte obiecti*, nella sua oggettività di realtà sociale, che è solo uno dei due poli fra i quali si alterna il ragionare del linguista (cfr. Maurizi 2020: 118-124; Costa 2023: 72, 75-76), interessato tanto a contrastare il crociano «disconoscimento sistematico di tutto ciò che è superindividuale» (De Mauro 1965: 176), quanto a fare i conti con il ruolo dell'azione del soggetto parlante, come fondamento dell'ordinamento linguistico stesso (cfr. Piovani 1962: 18-20, 29, 45; Costa 2023: 74-75). Sicché, se si decide di considerare l'istituzione anche *a parte subiecti*, ecco che i contorni di questa azione normativa si fanno decisamente più sfumati, incerti. Questo perché, come detto, l'istituzione nencioniana si

---

<sup>6</sup> Per chiarire ulteriormente la questione, Mazzeo ricorre all'immagine di «una macchia d'acqua su un foglio di carta», alla quale paragona l'uso descritto da Wittgenstein: «sul foglio l'acqua tende a espandersi. In ogni momento nel quale vogliamo fotografare la forma della macchia, ci troviamo di fronte al suo contorno [...]. *La macchia è l'uso, il contorno la sua regola*. [...] La regola è risultato d'uso poiché il bordo della macchia non è altro che la pendice estrema della macchia» (Mazzeo, 2016: 32).



presenta al contempo come realtà «latente allo stato potenziale nel parlante» (Nencioni 1946: 176): come insieme di «mezzi espressivi e comunicativi» i quali, lungi dal limitare le capacità espressive del singolo, vengono piuttosto a «piegarsi alle [sue] esigenze spirituali» e rappresentano il «mezzo» attraverso il quale egli ha possibilità di «attuare liberamente sé stesso» (*ivi*: 169, 184) nella «prassi del linguaggio». Siamo ancora lontani dalle implicazioni della «regolarità» wittgensteiniana, eppure la funzione prescrittiva sopra descritta inizia già ad attenuarsi, senza però scomparire totalmente. Se essa permane, ciò è dovuto proprio all'adozione del parallelo fra lingua e diritto; o meglio, al fatto che non è ancora chiaro a quale fra le «diverse concezioni del diritto» il parallelo voglia fare riferimento (cfr. Nencioni 1963: 349). Finché si guarda al diritto in ottica «imperativistica e normativistica» (Costa 2023: 77), infatti, resta difficile comprendere la vera natura dell'istituzione nencioniana, la quale non si identifica mai con una «norma estrinseca» (Nencioni 1963: 349) che si impone ai parlanti con precisi obblighi e divieti. Per come lo intende Nencioni, il diritto non è soltanto «regola, norma»,

ma anche processo, attività, e precisamente attività nella quale l'azione del singolo si coordina obiettivamente con le azioni degli altri soggetti secondo un principio etico, e che genera, come sua espressione, la norma (Nencioni 1946: 164-165).

Come giustamente evidenziato da Pietro Costa, la teoria nencioniana fa sostanzialmente riferimento ad una concezione del diritto che nella norma non vede «tanto il risultato di una volontà imperante, quanto l'espressione di un'esperienza condivisa»: di fronte allo «spontaneo germinare delle forme (dei vincoli, delle regole)», essa fa sempre capo agli individui di una comunità e al loro agire, nel quale riconosce infine lo stesso «archè dell'ordine» (Costa 2023: 77) giuridico e, in parallelo, dell'ordine linguistico. Anche in quest'ottica, tuttavia, si può davvero affermare che il problema dell'azione prescrittiva della «legalità»/«normatività» nencioniana decade completamente? È difficile dare una risposta affermativa alla questione: non solo perché essa richiederebbe un approfondimento ulteriore delle fonti giuridiche dell'istituzionalismo di Nencioni (cfr. *ivi*: 70, 74), ma soprattutto perché, a ben vedere, nella produzione del linguista mancano gli elementi necessari a sciogliere definitivamente questo nodo teorico<sup>7</sup>, riguardante l'istituzione linguistica considerata *a parte obiecti*. Un aspetto, però, pur nell'incertezza di alcune formulazioni, sembra ormai chiaro: sebbene sia lontana dalla «regolarità» wittgensteiniana, dai suoi motivi e dalle sue finalità teoriche, la «legalità»/«normatività» istituzionale ci appare altrettanto distante dalla più semplice affermazione di una normatività estrinseca che agisce prescrittivamente sull'attività individuale. Piuttosto, essa si mostra come l'espressione della volontà di interrogarsi sulla «fonte prima» della stessa normatività, nell'esplicito tentativo di risalire fino «alle azioni umane che si qualificano, riescono a qualificarsi ed estrinsecarsi come giuridiche» (Piovani 1962: 45) e linguistiche.

---

<sup>7</sup> Non basta, a tal proposito, quanto scrive Nencioni nel suo commento al saggio di Sebastiano Timpanaro, *A proposito del parallelismo tra lingua e diritto* (1963). In quell'occasione, infatti, il linguista non escludeva che «il costume», e quindi il diritto consuetudinario, potesse essere «più persuasivamente confrontabile con la lingua» (Nencioni 1963: 349; cfr. Costa 2023: 77). Uno spunto prezioso, certo, eppure insufficiente a risolvere il problema della «legalità»/«normatività» istituzionale, il quale meriterebbe di essere approfondito in altra sede, così da stabilire un confronto esaustivo con le fonti giuridiche dell'istituzionalismo nencioniano e definire più chiaramente lo statuto dell'azione normativa della realtà linguistica, considerata appunto *a parte obiecti*.

## 6. Conclusioni provvisorie: uno spunto dal quale iniziare a ‘ripensare’

In conclusione, come da premesse questo contributo non intende certo imporre un'unica e unitaria interpretazione dell'istituzionalismo linguistico che possa ritenersi definitiva. Piuttosto, a partire dalla rilettura pioviana, esso ha voluto proporre un primo spunto per iniziare a ‘ripensare’ questo paradigma, che in qualche modo possa dare alla «teoria istituzionalistica della lingua» un possibile «avvenire» (*ivi*: 52). Un fine per il quale, in queste pagine, ho deciso di fare riferimento all'esperienza di Wittgenstein e alla sua «convergenza prassiologica», convinto che essa possa offrire un supporto teorico che è tanto utile a procedere oltre la semplice esigenza anticrociana «di una concezione della lingua come ‘legalità’ o normalità superindividuale» (Nencioni 1975: 53-54), quanto ad evidenziare le dinamiche a partire dalle quali prende forma questa stessa «legalità»/«normatività», facente tutt'uno col principio di «istituzionalità». Questo perché, a mio avviso, è solo tornando a riflettere sul fondamento individuale di quest'ultimo principio che si può effettivamente parlare di un «avvenire» per l'istituzionalismo: come dottrina che, oltre la sua «semplice rivendicazione dell'oggettività linguistica» (Piovani 1962: 52), è in realtà espressione della precisa volontà di ricercare e spiegare le ragioni di quella «prassi» nella quale, «attraverso la mediazione della solidarietà sociale» (De Mauro 1965: 218), prende forma l'istituzione linguistica e la sua specifica «legalità»/«normatività». Con le parole di Piovani, volontà «di riportare tutto al principio: agli individui umani autori di un'attività qualificabile, specificamente, come *lingua*» (Piovani 1962: 45); giacché, così intesa, «la teoria [...] dell'istituto linguistico» permetterebbe infine di

superare il vieto dualismo di soggettività e oggettività [...] presentando l'istituto quale individualità che sia stabilizzata realizzazione di azioni individuali, le quali [...] sono istituzionalmente obiettivate proprio perché sono individuali e, nel loro spontaneo incontrarsi, hanno assunto coscienza del loro concreto volere, del loro sapere agire (*ivi*: 52-53).

## Bibliografia

Andronico, Marilena (1997), *Giocchi linguistici e forme di vita*, in Marconi, Diego, a cura di, *Wittgenstein*, Laterza, Roma-Bari.

Biletzki, Anat, Matar, Anat (2023), «Ludwig Wittgenstein», in Zalta, Edward N., Nodelman, Uri, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2023 edition), <https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/wittgenstein/>, consultato il 25 marzo 2024.

Costa, Paolo (2023), «L'istituzionalismo fra linguistica e giuristica: un episodio di dialogo interdisciplinare», in *Lingua Nostra*, Vol. LXXXIC, 3-4, pp. 65-77.

Croce, Benedetto (1902), *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, Laterza, Bari 1908.

Croce, Benedetto (1941), «La filosofia del linguaggio e le sue condizioni presenti in Italia», in *La Critica: rivista di letteratura, storia e filosofia*, 39, pp. 196-179.

De Mauro, Tullio (1955), «Studi italiani di filosofia del linguaggio (1945-1955)», in *Rassegna di filosofia*, 4, pp. 301-329.

De Mauro, Tullio (1965), *Introduzione alla semantica*, Laterza, Bari 1970.

Devoto, Giacomo (1950), *Cinquant'anni di studi linguistici italiani: 1895-1945*, in Antoni, Carlo, Mattioli, Raffaele, a cura di, *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana. Scritti in onore di B. Croce*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, vol. I, pp. 361-391.

Devoto, Giacomo (1951), *I fondamenti della storia linguistica*, Sansoni, Firenze.

Fiorelli, Piero (1957), «Storia giuridica e storia linguistica», in *Annali di storia del diritto*, 1, pp. 261-291.

Gensini, Stefano (2020), «Tullio De Mauro: dalla linguistica alla filosofia del linguaggio», in *Syzetesis*, VII, pp. 239-266, <https://www.syzetesis.it/doc/rivista/archivio/2020/10-Gensini.pdf>, consultato il 25 marzo 2024.

Grossi, Paolo (2008), *Salvatore Pugliatti giurista inquieto*, in Id., *Nobiltà del diritto*, Giuffrè, Milano, pp. 531-555.

Grossi, Paolo (2010), «Il 'giurista' Giovanni Nencioni», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39, pp. 909-917.

Irti, Natalino (2020), *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, il Mulino, Bologna.

Kripke, Saul (1982), *Wittgenstein on Rules and Private Language*, Basil Blackwell, Oxford (*Wittgenstein su regole e linguaggio privato*, trad. di M. Santambrogio, Bollati Boringhieri, Torino 2000).

Lopez De Oñate, Flavio (1955), *Compendio di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano.

Maurizi, Marco (2020), «La dialettica soggettività-oggettività fra scienza linguistica e scienza giuridica: il paradigma istituzionale nella riflessione di Giovanni Nencioni e Pietro Piovani», in *Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue*, IX, 1, pp. 115-132.

Maurizi, Marco (2023), *L'oggettività sociale della lingua e il problema dell'incomunicabilità: De Mauro, Nencioni e Devoto*, in Gensini, Stefano, a cura di, *Intorno a Tullio De Mauro. Il dialogo coi classici, le sfide teoriche e educative*, Edizioni ETS, Pisa, pp. 189-208.

Mazzeo, Marco (2016), *Il bambino e l'operaio. Wittgenstein filosofo dell'uso*, Quodlibet, Macerata.

McGinn, Colin (1984), *Wittgenstein on Meaning. An Interpretation and Evaluation*, Blackwell, Oxford.

Messeri, Marco (1997), *Seguire la regola*, in Marconi, Diego, a cura di, *Wittgenstein*, Laterza, Roma-Bari, pp. 151-191.

Nencioni, Giovanni (1946), *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, La Nuova Italia, Firenze.

Nencioni, Giovanni (1952), «Orientamenti del pensiero linguistico italiano», in *Belfagor*, VII, pp. 249-271.

Nencioni, Giovanni (1963), «Ancora sul 'parallelismo tra lingua e diritto'», in *Belfagor*, XVIII, pp. 348-349.

Nencioni, Giovanni (1975), *Parare di un antico istituzionalista sulla linguistica odierna*, in Vignazzi, Ugo, a cura di, *Teoria e storia degli studi linguistici: atti del settimo Convegno internazionale di studi (Roma 2-3 giugno 1973)*. Società di linguistica italiana, Bulzoni, Roma, pp. 51-56.

Nencioni, Giovanni (1985), *Croce e la linguistica*, in Tessitore, Fulvio, a cura di, *L'eredità di Croce. Atti del Convegno internazionale Napoli-Sorrento, febbraio 1983*, Guida, Napoli, pp. 199-216.

Nencioni, Giovanni (1990), *Piero Calamandrei. Ricordo di un discepolo infedele*, in Id. (2000), *Saggi e memorie*, Scuola Normale Superiore, Pisa, pp. 397-400.

Piovani, Pietro (1962), *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Giuffrè, Milano.

Simonelli, Maria Ausilia (2012), «Note storiografiche sulla socialità del diritto e del linguaggio», in *Sociologia del diritto*, 3, pp. 39-54.

Stancati, Claudia (2017), «La soggettività e la lingua nella riflessione italiana: tra sistema/ordinamento, istituzione e forma», in *Blityri. Studi di storia delle idee sui segni e le lingue*, VI, 1, pp. 61-74.

Terracini, Benvenuto (1968), *Stilistica al bivio? Storicismo versus strutturalismo*, in Id. (1976), *I segni, la storia*, Guida, Napoli, 1976, pp. 389-426.

Timpanaro, Sebastiano (1963), «A proposito del parallelismo tra lingua e diritto», in *Belfagor*, XVIII, pp. 1-14.

Virno, Paolo (2005), *Motto di spirito e azione innovativa. Per una logica del cambiamento*, Bollati Boringhieri, Torino.

Voltolini, Alberto (1998), *Guida alla lettura delle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein*, Laterza, Roma-Bari.

Wittgenstein, Ludwig (1953), *Philosophische Untersuchungen*, Basil Blackwell, Oxford (*Ricerche filosofiche*, trad. di M. Trinchero, Einaudi, Torino 2014).

Wright, Crispin (1981), *Rule-following, objectivity and the theory of meaning*, in Holzman, Steven, Leich, Christopher, *Wittgenstein: To Follow a Rule*, Routledge & Kegan Paul, London, pp. 99-117.